

Un caso di bigamia nell'Italia dei primi anni del XX secolo visto attraverso la giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana

A case of bigamy in Italy in the early twentieth century seen through the jurisprudence of the Apostolic Tribunal of the Roman Rota

Vincenzo Fasano¹

Sintesi: La bigamia trae senso dall'antitesi col termine poligamia. Sconosciuta nel diritto romano, divenne reato autonomo con l'avvento del cristianesimo. Questa tematica, letta sotto il profilo dell'impedimento di legame, fu affrontata dal Tribunale Apostolico della Rota Romana in una sentenza coram Pecorari del 25 gennaio 1939, nella quale si afferma la natura giudiziaria del processo di nullità matrimoniale contro una possibile amministrativizzazione.

Patole chiave: bigamia, impedimento di vincolo, processo documentale.

Abstract: Bigamy draws its meaning from the antithesis with the term polygamy. Unknown in Roman law, it became an autonomous crime with the advent of Christianity. This issue, read from the point of view of the impediment of bond, was analyzed by the Apostolic Tribunal of the Roman Rota in a sentence Coram Pecorari of 25 January 1939, which affirms the judicial nature of the marriage nullity process against a possible administration.

Keywords: bigamy, impediment of bond, documentary process.

Introduzione

La definizione di bigamia, secondo l'odierno linguaggio corrente, così come facilmente constatabile sfogliando i principali vocabolari

¹ Professore presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università S. Tommaso D'Aquino in Urbe, Avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana, Postulatore per le Cause dei Santi ed Avvocato presso i Tribunali dello Stato della Città del Vaticano (Giudice unico, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione).

della lingua italiana trae senso dall'antitesi col termine poligamia ovvero ponendo l'attenzione sul fatto che nelle società in cui non è consentita la poligamia, assume valenza di reato il comportamento di colui che, già coniugato, contrae un altro matrimonio, o di chi, non coniugato, contrae matrimonio con persona già sposata². Anche l'odierno linguaggio tecnico, d'altronde, parte dalle medesime premesse culturali³, sebbene in un passato non troppo lontano potesse indicare anche una seconda o ulteriore unione legittima⁴.

² S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. II, UTET, Torino, 1971, p. 224, s.v. "bigamia" e "bigamo"; G. Devoto-G.C. Oli, *Dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze, 1971, p. 282, s.v. "bigamia" e "bigamo"; N. Zingarelli, *Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 281, s.v. "bigamia" e "bigamo". La constatazione non muta se si volge l'attenzione ad altre lingue romanze, come attestato in francese da P. Robert, *Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française*, Société du nouveau littré, Paris, 1976, p. 165, s.v. "bigame": «Qui est marié à deux personnes en même temps» e s.v. "bigamie": «État d'une personne qui, étant engagée dans les liens du mariage, en a contracté un autre avant la dissolution du précédent», sebbene in spagnolo siano presenti ulteriori sfumature semantiche, come riportato da Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española* [vigésima segunda edición], vol. I, Espasa Calpe, Madrid, 2004², p. 317, s.v. "bigamo" ove alla prima accezione «Que se casa por segunda vez, viviendo el primer cónyuge» ne è riportata una seconda «Casado por segunda vez» ed una terza «Casado con viuda, o casada con viudo». La ventitreesima ed ultima edizione del *Diccionario de la lengua española*, consultabile sul sito ufficiale della Reale Accademia Spagnola (rae.es), ha precisato che la seconda e terza accezione sono in realtà ascrivibili alla categoria «poco usado».

³ G. Cornu, *Vocabulaire juridique*, Presses Universitaires de France, Paris, 2004, p. 113, s.v. "bigamie": «Fait, pour une personne engagée dans les liens d'un mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du premier, qui constitue un délit pénal (C. pén., a. 433-20) pour l'époux déjà marié s'il savait que son premier mariage n'était pas dissous, et une cause de nullité de mariage qu'il ait été de bonne ou mauvaise foi lors de la célébration de la seconde union (C. civ., a. 147, 184)» Per maggiori approfondimenti cf. C. Colombet, *La famille*, Presses Universitaires de France, Paris, 1985, pp. 50-51; G. Cornu, *Droit civile. La famille*, Éditions Montchrestien, Paris, 2006, pp. 305-306.

⁴ Rilevante è in tal senso l'uso del lemma "bigamia" nelle sue diverse accezioni in T.M. Salzano, *Lezioni di Diritto canonico pubblico e privato considerato in sé stesso e secondo l'attuale polizia del Regno delle Due Sicilie*, vol. 3, Presso Saverio Giordano, Napoli, 1856⁹, pp. 126-127: «Cessato poi il primo legame, è stata sempre permessa la bigamia, cioè il potersi unire con un nodo novello, e ciò non

Nel corso dei secoli le società umane risposero in forme anche molto differenti fra loro alla questione del senso e del contenuto della vita in comune tra uomo e donna nel matrimonio⁵. L'ampiezza di variazioni storico-culturali nella concezione e nella realizzazione del matrimonio evidenzia la presenza, nella sessualità umana, di una zona di indeterminatezza colmata da indicazioni culturali. È significativo come i grandi movimenti dell'epoca moderna abbiano sviluppato non soltanto una determinata teoria dello stato e dell'economia, ma anche una specifica concezione della sessualità e del matrimonio⁶.

per una o due volte, ma per un numero indefinito: *Mulier*, disse S. Paolo [1Cor. 7], *alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit; quod si dormierit vir ejus, liberata est; cui vult nubat, tantum in Domino. Dico autem non nuptis et viduis, bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego. Quod si non se contineant, nubant; melius est enim nubere quam uri*. Conformemente alla dottrina di S. Paolo, dichiarò il primo general Concilio di Nicea al canone ottavo, che i Novaziani, i quali condannavano le seconde nozze, nel ritornare nel seno della Chiesa, promettessero di comunicare coi bigami; e la consuetudine della Chiesa universale, sul fondamento che la morte scioglie ogni vincolo, permise sempre la bigamia» [Le espressioni in italico appartengono all'autore].

⁵ Di notevole interesse in tal senso è la monumentale opera *Mutterrecht* (prima edizione 1861, seconda edizione 1869), il lavoro più significativo e noto di Johann Jakob Bachofen (1815-1887), giurista, storico e antropologo svizzero, noto proprio per la sua teoria sul matriarcato (cf. *Enciclopedia biografica universale*, vol. 2, Treccani, Roma, 2007, pp. 300-301). Il volume fu tradotto in italiano dalla casa editrice Einaudi (J.J. Bachofen, *Il matriarcato*, Einaudi, Torino, 1988). Attraverso una rassegna enciclopedica di miti e simboli di ogni parte del mondo, l'opera si basa sulla scoperta di uno stadio dell'evoluzione della civiltà, durante il quale il potere sarebbe stato in mano alle donne. Secondo Johann Jakob Bachofen, l'umanità si sarebbe sviluppata da una fase primordiale di promiscuità sessuale e da uno stadio matriarcale, improntato a stabilità, sicurezza e serenità, ad una fase contrassegnata dalla vittoria del diritto maschile o «paterno». Cf. anche J.F. Thiel, *Il fattore antropologico-culturale nell'istituzione del matrimonio*, in *Concilium* 5 (1970), pp. 25-39; L.V. Doucet-Bon, *Le mariage dans les civilisations anciennes*, Albin Michel, Paris, 1975.

⁶ Sempre sulla scia delle speculazioni di Johann Jakob Bachofen, integrando la teoria del materialismo storico-dialettico con gli apporti dell'etnologo evoluzionista statunitense Lewis Henry Morgan (1818-1881), Friedrich Engels rilesse la storia e tentò di preconizzare il futuro del matrimonio. Nel volume *Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Im Anschluss an Lewis H. Morgan's Forschungen* (1884), egli ritenne che vi fosse all'origine un periodo di promiscuità sessuale. Sopravvenne poi un matrimonio di gruppo, cui si riconnet-

Nel diritto romano classico la bigamia non era prevista come reato: il matrimonio, infatti, non era concepito come un vincolo nascente da un atto giuridico costitutivo, ma trovava il suo fondamento di fatto nella convivenza e nel consenso continuo dei coniugi⁷, così che se una persona sposata contraeva un secondo matrimonio se ne deduceva che al primo era venuto a mancare il consenso e che, di conseguenza, esso era stato sciolto⁸. Nella società romana, la bigamia poteva però essere foriera di conseguenze rilevanti ed irreparabili poiché

teva una discendenza matrilineare che assicurava alla donna una posizione di preminenza (matriarcato). Attraverso una successiva fase di matrimonio di coppia, in cui la donna, al pari dell'uomo, conservava la possibilità di costituire o sciogliere il matrimonio in corrispondenza al nascere ed all'estinguersi dell'attrazione sessuale, si passò, sotto la spinta della concentrazione privata dei beni e della loro trasmissione ereditaria, e per opera di una rivoluzione vittoriosamente condotta dagli uomini, al matrimonio monogamico. Friedrich Engels ritenne che esso impose alla donna un legame indissolubile di fedeltà all'uomo, ma non viceversa, cioè dell'uomo alla donna, obbligando alla discendenza patrilineare ed instaurando il dominio maschile. La monogamia apparve a Friedrich Engels come il primo contrasto di classe tra l'uomo-borghese e la donna-proletario. La società industriale, il nuovo lavoro femminile ed il definitivo mutamento sociale, che egli riteneva si sarebbe raggiunto con la trasformazione della proprietà privata in proprietà pubblica, avrebbero soppresso le cause economiche che diedero origine alla monogamia. Con esse anche questa forma di matrimonio sarebbe scomparsa per lasciare il posto ad unioni determinate, sia per la loro nascita che per la loro durata, da un amore reciproco che secondo lui avrebbe permesso l'emancipazione femminile. Il testo è reperibile anche in traduzione italiana (F. Engels, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato. In rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan*, Editori Riuniti, Roma, 1963).

⁷ R. Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano "Vittorio Scialoja"*, Quarta serie vol. I (2011), Volume CV della collezione, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 197-233.

⁸ M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 139: «L'impossibilità di concludere nuove nozze per chi sia già unito in valide nozze è oggetto di discussione: si sostiene che essa non esista, e che in diritto romano non sia neppure configurabile il delitto di bigamia, proprio perché la nuova affectio maritalis farebbe venir meno il precedente matrimonio». Cf. E. Volterra, *Per la storia del reato di bigamia in diritto romano*, in E. Albertario (a cura di), *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1934, p. 389 ss; C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia matrimonio dote*, vol. II, L'Erma di Bretschneider, Roma, p. 180.

a volte facilmente confondibile con l'adulterio⁹. Come reato autonomo si enucleò solo nel diritto canonico¹⁰. Con l'avvento del cristianesimo¹¹, infatti, si passò dall'idea di un consenso effettivo e continuo a quello di un consenso irrevocabile¹².

⁹ M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, op. cit., p. 144; F. Rocchi, *Bigamia*, in F.G. Catullo (a cura di), *Diritto penale della famiglia*, CEDAM, Padova, 2012, p. 39.

¹⁰ F. Zabatta, *La bigamia nell'esperienza romana: profili giuridici e riprovazione sociale*, [Dottorato di ricerca in Diritto romano e Diritto pubblico interno e sovranazionale – Università degli Studi di Palermo], Anno accademico 2016/2017, p. 132: «Ai tempi di Valeriano e Gallieno la bigamia era ancora punita come stupro per l'uomo ed adulterio per la donna; di lì a poco, con Diocleziano, essa avrebbe avuto una collocazione autonoma e sarebbe stata considerata un crimine pubblico. Negli interventi di tali imperatori è interessante riscontrare un sottile ma continuo riferimento alla riprovazione sociale e morale, oltre che giuridica, che la fattispecie suscitava. Questo sentimento crescerà con il passare del tempo e troverà la sua piena affermazione con l'avvento del Cristianesimo, sotto l'influsso dei Padri della Chiesa».

¹¹ Quanto alla struttura della famiglia ebraica veterotestamentaria, il matrimonio fu di diritto poligamico, nel senso che un uomo poteva sposare due o più donne; ma poiché la poliandria -una donna con due o più mariti- è assente dall'Antico Testamento, sarebbe preferibile parlare di poliginia, anziché di poligamia. Non è mancato chi vide in alcuni passi dell'Antico Testamento tracce, o addirittura affermazioni di diritto monogamico, confondendo il più delle volte la prassi col diritto. Cf. V. Fasano, *L'incriminazione in materia di reati sessuali nell'Antico Testamento*, Congedo Editore, Galatina, 2002, pp. 13-18; Idem, *Tra poligamia e monogamia: alcune considerazioni sul matrimonio veterotestamentario*, in *Rivista del Consiglio* (Bollettino dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte d'Appello di Lecce), anno XI, n. 2 (2007), pp. 188-194.

¹² A. Rava, *Il requisito della rinnovazione del consenso nella convalidazione semplice del matrimonio (can. 1157 § 2). Studio storico-giuridico*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2001, pp. 14-23. In tal senso, sebbene da un'altra prospettiva, anche R. Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, op. cit., p. 197: «La struttura del matrimonio romano è stata spiegata essenzialmente attraverso tre teorie [...]. La più risalente è la teoria cd. 'contrattualistica', certo condizionata dalla riconduzione del matrimonio alla categoria dei contratti, che come è noto si è affermata a partire dal Medioevo. Questa teoria ha attribuito grande rilievo al momento formativo del vincolo matrimoniale, probabilmente anche in dipendenza del parallelo svolgersi della teoria moderna del contratto che, in virtù della concezione canonistica della vincolatività della promessa, ha fortemente enfatizzato il momento iniziale della prestazione del consenso rispetto al vincolo obbligatorio. Una tale enfasi -che in ambito contrattuale ha contribuito a privile-

L'istituto giuridico della bigamia conserva ancora oggi la sua ragione d'essere¹³, sebbene non si debba dimenticare che in alcune legislazioni civili occidentali esso intervenga su un istituto civilistico denominato "matrimonio" che oggi non ha più alcuna attinenza col senso naturale e canonico dell'istituto matrimoniale¹⁴. In alcuni Stati occidentali stiamo infatti assistendo ad una sostituzione semantica dell'originario senso di matrimonio, mutazione talmente invasiva da aver completamente snaturato la portata tradizionalmente e popolarmente intesa di unione matrimoniale, come accadde in Francia dopo l'introduzione del "*mariage pour tous*"¹⁵.

1 La fattispecie della sentenza *coram Pecorari* del 25 gennaio 1939

La tematica della bigamia, letta sotto il profilo dell'impedimento di legame, fu affrontata dal Tribunale Apostolico della Rota Roma-

giare la risoluzione di fronte al mutare delle circostanze, a scapito del principio romano dell'adattamento del rapporto- si è legata, in campo matrimoniale, alla natura di sacramento delle *nuptiae*, determinando il principio della indissolubilità del rapporto così come fissato nell'atto celebrativo iniziale».

¹³ F. Santosuosso, *Il matrimonio*, UTET, Torino, 1987, pp. 54-56; O. Fumagalli Carulli, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici con cinque sentenze rotali commentate a cura di Anna Sammassimo*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, pp. 50-53; S. La Rosa, *Bigamia. Nascita, evoluzione e attualità di un reato*, Primiceri Editore, Padova, 2016.

¹⁴ Cf. L. Mengoni, *Nuovi orientamenti nel matrimonio civile*, in AA.VV., *Il matrimonio oggi tra crisi e rinnovamento*, Vita e Pensiero, Milano, 1980, pp. 106-112; A. Bettetini, *La secolarizzazione del matrimonio nell'esperienza giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 1996.

¹⁵ V. Fasano, *Le mariage civil en France au lendemain de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013*, in *Angelicum* 90 (2013), p. 341: «La volonté arbitrale du législateur étatique de varier la structure naturelle du mariage, hier en Espagne et aujourd'hui en France, ne réforme pas le mariage, mais le remplace par une autre institution juridique. Elle peut aussi garder officiellement le nom de « mariage », mais elle a inévitablement perdu l'essence du mariage. Ainsi, dans un avenir pas trop loin, les citoyens européens rattachés à la tradition judéo-chrétien seulement continueront à défendre en Occident le mariage dans sa structure naturelle d'une union entre un homme et une femme, destiné à durer toute la vie et ouvert à une procréation vécue d'une manière humaine». Cf. anche O. Échappé, *Mariage civil et mariage religieux: vers le divorce ?*, in J.-B. d'Onorio, *Le mariage en question*, Pierre Téqui éditeur, Saint-Cénére, 2014, pp. 189-204.

na¹⁶, con una sentenza emessa il 25 gennaio 1939¹⁷, pochi mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Della sentenza fu estensore mons. Cesare Pecorari¹⁸, che dovette risolvere da un punto di vista canonico un'incresciosa vicenda familiare, sebbene essa fosse già stata precedentemente oggetto di analisi da parte dei Tribunali del Regno d'Italia¹⁹. Non bisogna, infatti, dimenticare che la certezza morale è giudiziaria, deve cioè essere raggiunta da coloro che sono stati preposti a giudicare il caso, emettendo una sentenza. Il giudice ecclesiastico non potrà utilizzare una certezza morale presa in prestito da un giudice di altro ordinamento che, come tale, potrebbe seguire un *iter* logico non idoneo per una valutazione fondata sul diritto canonico.

La fattispecie è abbastanza lineare e facilmente sintetizzabile. Il protagonista principale è Aurelio, che contrasse matrimonio con Giuseppina il 27 settembre 1923. L'uomo abbandonò ben presto la consorte e, invaghitosi di Ada, la sposò il 30 giugno 1927. Aurelio, però, risultando coniugato con Giuseppina, contrasse le seconde nozze non in suo nome, ma assumendo il nome di suo fratello minore, Francesco,

¹⁶ Il Tribunale della Rota Romana è un dicastero della Curia romana che funge da tribunale ordinario della Santa Sede. Con l'occupazione di Roma del 1870, la Rota interruppe la sua attività, ma fu rimessa in funzione il 29 giugno 1908 da papa Pio X. Cf. P. Moneta, *La giustizia nella Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 53-60; G. Sciacca, *I Tribunali della Sede Apostolica*, in *Memorie e rendiconti* (Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici), Serie V, Vol. VI, Acireale, 2007, in particolare pp. 39-46.

¹⁷ Coram Pecorari, sent. diei 25 ianuarii 1939, in *Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae*, vol. XXXI, Typis Polyglottis Vaticani, Romae, 1947, pp. 46-51.

¹⁸ Mons. Cesare Pecorari, già Sottosegretario della Congregazione di Propaganda Fide (oggi denominata Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli), entrò a far parte del ceto degli Uditori della Rota Romana nel 1935. Cf. *Cronaca*, in *Rivista del Collegio araldico* 33 (1935), p. 583.

¹⁹ Le raccolte di massime di giurisprudenza del Regno d'Italia nel periodo intercorrente fra le due guerre mondiali riportavano diversi casi di sentenze relativi al reato di bigamia. A mero titolo di esempio, G. Davicini (a cura di), *Repertorio generale annuale della giurisprudenza italiana* [Appendice al Volume XC del periodico *Giurisprudenza italiana* XL (1938)], UTET, Torino, 1939, p. 106, alla voce "bigamia" attesta otto massime giurisprudenziali, ed a p. 644 alla voce "matrimonio" riporta una massima sempre riconducibile alla bigamia.

di stato celibe. Aurelio comparve pertanto per la seconda volta davanti all'altare sotto le mentite spoglie dell'ignaro fratello. Il comportamento di Aurelio fu portato a conoscenza della Giustizia italiana che, con sentenza della Corte di Appello di Roma del 21 gennaio 1937, lo condannò per il reato di bigamia alla pena di due anni di reclusione ed alle spese.

I primi giorni del mese di febbraio 1937, Francesco denunciò al Promotore di Giustizia del Vicariato di Roma il comportamento del fratello maggiore, affinché fossero presi gli opportuni provvedimenti a seguito di altrui comportamenti che lo avevano posto nell'incresciosa situazione di essere formalmente coniugato sulla base di un vincolo contratto a suo nome, ma di cui egli era ignaro. Espletate le opportune ricerche, assunta la documentazione proveniente dai procedimenti giudiziari italiani, a norma dell'allora vigente can. 1934 C.I.C. ²⁰, il Promotore di Giustizia chiese al Cardinal Vicario di procedere con la nullità del matrimonio tra Aurelio ed Ada per impedimento di legame, essendo Aurelio già coniugato con Giuseppina. Durante il procedimento di primo grado Aurelio risultò contumace, mentre Giuseppina non fu reperibile. Con sentenza del 10 gennaio 1938, il Vicariato di Roma dichiarò la nullità del secondo matrimonio ovvero quello tra Aurelio ed Ada. Sulla scorta dei poteri attribuitigli dall'incarico ricoperto, il Difensore del Vincolo appellò la sentenza al Tribunale della Rota Romana che, dopo un'ulteriore istanza istruttoria che vide questa volta la partecipazione di Aurelio e di Giuseppina, confermò la nullità del secondo matrimonio attentato da Aurelio.

Come appare evidente sin da una prima lettura della vicenda giudiziaria, il vincolo di un matrimonio precedente, quale impedimento canonico di diritto naturale e divino positivo²¹, non poteva non es-

²⁰ Benedictus XV, *Codex Iuris Canonici*, in *Acta Apostolicae Sedis* 9 (1917), Pars II, can. 1934, p. 368, can. 1934: «Actio seu accusatio criminalis uni promotori iustitiae, ceteris omnibus exclusis, reservatur». Il Cardinale Vincenzo La Puma, *Sommario del Codice di Diritto canonico (Canoni 1-2414)*, Società Editrice Internazionale, Torino, 1940, p. 332, propose la seguente traduzione in lingua italiana del can. 1934: «L'azione criminale è riservata esclusivamente al promotore di giustizia».

²¹ A. Bernárdez Cantón, *Curso de Derecho matrimonial canónico*, Editorial Tecnos, Madrid, 1976, pp. 113-117.

sere oggetto di analisi anche da parte della giurisprudenza canonica, perché foriero di problemi che potenzialmente potevano ridondare anche su persone estranee alla coppia fittiziamente coniugata. Si tratta, peraltro, di una fattispecie aspramente condannata dalla sensibilità popolare italiana, come testimonia anche la produzione cinematografica della metà del '900²². La società italiana post unitaria, d'altronde, conobbe e discusse qualche decennio prima il caso di Francesco Crispi²³, Ministro dell'Interno del Regno d'Italia tra il 1887 ed il 1888, che fu apertamente accusato di bigamia durante il suo mandato²⁴.

²² Un esempio è dato da *Il bigamo*, un film in bianco e nero del 1955 diretto dal regista Luciano Emmer (1918-2009), appartenente al filone della commedia giudiziaria. La storia si snoda sulle disavventure di Mario De Santis, interpretato da Marcello Mastroianni, un rappresentante di commercio sposato con Valeria, che vede la sua vita sconvolta dall'accusa di essere bigamo. Accompagnato in questura, è messo a confronto con Isolina Fornaciari, interpretata da Franca Valeri, che lo accusa di averla sposato a Forlimpopoli alcuni anni prima. Un amico di Mario, conosciuto in prigione, capisce che potrebbe trattarsi di un caso di omonimia e si mette a girare Roma alla ricerca del vero marito di Isolina. Quando lo trova, lo trascina in tribunale dove, nel frattempo, Mario -seguendo i consigli del suo difensore- si è dichiarato colpevole. Il Collegio giudicante, pur riconoscendo Mario De Santis innocente dall'accusa di bigamia, lo condanna per autocalunnia; mentre Isolina, che aveva sfruttato l'omonimia per cercare di incastrare un uomo piacente, è a sua volta condannata per falsa testimonianza. Scontata la piccola pena inflittagli, Mario De Santis torna tra le braccia della sua famiglia che lo attende all'uscita del carcere. Il film, oltre ad essere una testimonianza dell'interesse della società italiana post bellica per i problemi legati alla morale familiare, è altresì uno spaccato della farraginosità e dell'insussistenza logica ed etica dei processi giudiziari. Cf. E. Giacobelli, *La commedia all'italiana*, Gremese Editore, Roma, 1995², p. 32; M. Hochkofler, *Marcello Mastroianni: il gioco del cinema*, Gremese Editore, Roma, 2001, p. 191.

²³ Francesco Crispi (Ribera, 4 ottobre 1818 - Napoli, 11 agosto 1901) fu un patriota e politico italiano. Figura di spicco del Risorgimento, fu uno degli organizzatori della Rivoluzione siciliana del 1848, nonché l'ideatore ed il massimo sostenitore della spedizione dei Mille. Cf. D. Adorni, *Francesco Crispi: un progetto di governo*, Olschki, Firenze, 1999; C. Duggan, *Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi*, Laterza, Roma-Bari, 2000.

²⁴ Francesco Crispi sposò Rosalie Montmasson a Malta nel 1854 e visse con lei per oltre venticinque anni. Complice l'ascesa politica, il rapporto matrimoniale con Rosalie divenne sempre più burrascoso, finché nel 1878 sposò Lina Barbagallo. Nonostante lo sforzo di tenere segreta la celebrazione, la notizia trapelò e la stampa accusò Francesco Crispi di bigamia, ponendogli pubblicamente alcune

2 I principi di diritto rinvenuti dalla sentenza *coram Pecorari* del 25 gennaio 1939

Sulla scorta della legislazione vigente al momento dell'emissione della sentenza, la norma applicabile in caso di impedimento di precedente vincolo era tratta dal can. 1069 C.I.C. '17, in base al quale vigeva il divieto assoluto di contrarre matrimonio per coloro che risultassero uniti da un legame valido, quand'anche non consumato, salvo che la fattispecie non rientrasse fra i casi di privilegio della fede:

*§1. Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quanquam non consummati, salvo privilegio fidei. §2. Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit*²⁵.

Affinché il vincolo precedente potesse avere valenza impeditiva, era necessario che fosse valido e che perdurasse al momento in cui si attentava al successivo matrimonio²⁶. Il principio esposto era in sintonia con uno dei principali commentari dell'epoca, che poneva l'attenzione sulla circostanza che

domande sulla sua moralità. L'opinione pubblica gli fu contraria, perse la fiducia del re e fu costretto a dimettersi da ministro. Cf. C. Duggan, *Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi*, op. cit., pp. 458-461; E. Ciconte-N. Ciconte, *Il ministro e le sue mogli. Francesco Crispi tra magistrati, domande della stampa, impunità*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

²⁵ Benedictus XV, *Codex Iuris Canonici*, op. cit., p. 211, can. 1069. Il Cardinale Vincenzo La Puma, *Sommario del Codice di Diritto canonico (Canoni 1-2414)*, op. cit., p. 187, propose la seguente traduzione in lingua italiana del can. 1069: «Chi è legato da Matrimonio anche non consumato, invalidamente ne attenta un altro, salvo il privilegio della fede; nullo o sciolto il primo, non si contrarrà un altro, finché non consti legittimamente la nullità o lo scioglimento del primo».

²⁶ *Coram Pecorari*, sent. diei 25 ianuarii 1939, op. cit., p. 47, n. 2: «Ut quis dici possit vinculo prioris matrimonii teneri, requiritur ut hoc vinculum, de se validum, sive de iure sive de facto, perseveret tempore quo aliud matrimonium attentatur».

Impedimentum ligaminis est vinculum matrimoniale ex valido matrimonio ortum, quo unus coniux sive vir sive femina alteri ita alligatur, ut eo vinculo durante sive vere non soluto, etiamsi matrimonium manserit ratum, cum tertia persona valide nuptias celebrare non possit, salvo tamen privilegio fidei²⁷

ovvero indicava espressamente che l'impedimento trae origine dal vincolo matrimoniale che sorge (ōriōr) da un matrimonio celebrato validamente, mediante il quale uno dei coniugi, indipendentemente dall'essere uomo o donna, è unito all'altra parte in una forma tale da non poter più celebrare validamente nuove nozze con una terza persona, finché il vincolo precedente sussista giuridicamente o non sia stato sciolto²⁸.

Da quanto esposto, si deduce che l'impedimento del vincolo coniugale ai sensi del can. 1069, § 1, C.I.C. '17 escludeva un nuovo matrimonio finché perdurava la validità del primo, ma non impediva né vietava ulteriori nozze qualora il vincolo del matrimonio precedente

²⁷ F.X. Wernz-P. Vidal, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, vol. V, Pontificia Universitas Gregoriana, Romæ, 1946, § 242, pp. 301-302.

²⁸ T.M. Salzano, *Lezioni di Diritto canonico pubblico e privato considerato in se stesso e secondo l'attuale polizia del Regno delle Due Sicilie*, vol. 3, op. cit., p. 126: «Acciocchè poi per la morte di un conjuge si possa contrarre il matrimonio, è necessario che se ne abbia una certezza morale, da esaminarsi sempre dall'Ordinario, e quindi non basta la sola assenza di molti anni, o la sola fama della morte di lui; come de- finì Clemente III [C. in presentia de sponsal.]: *Consultationis tue taliter respondemus, quod quantocumque annorum numero ita remaneant, viventibus viris suis non possunt ad aliorum consortium canonicè convolare, nec permittas auctoritate Ecclesie contrahere, donec certum nuntium recipiant de morte vivorum*. Che se, contratto il secondo matrimonio in buona fede, si osserva ancor sussistere il primo, debbonsi questi conjugi dividere, e ciò si verifica ancorchè il conjuge sia attualmente morto, ma che siasi certamente saputo essere stato vivente allorchè fu contratto il secondo matrimonio; in tal secondo caso anche questo si scioglie, le parti restano libere, ma sebben non potessero forzarsi, sono però da consigliarsi che di bel nuovo legittimamente contraggano, essendo l'impedimento del legame ormai tolto» [Le espressioni in italico appartengono all'autore]. Cf. A. Bernárdez Cantón, *Curso de Derecho matrimonial canónico*, op. cit., pp. 113-114.

fosse cessato²⁹. Secondo l'opinione del ponente, l'attenzione del giurista si sarebbe dovuto rivolgere ad un'attenta analisi della documentazione raccolta durante la fase istruttoria, tenendo in considerazione quanto previsto dal can. 1816 C.I.C. '17

*Documenta publica fidem faciunt de iis quae directe et principaliter in eisdem affirmantur*³⁰

da leggere in combinato disposto col can. 1990 C.I.C. '17 che invece precisava

*Cum ex certo et authentico documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni obnoxium sit, constiterit de existentia impediendi disparitatis cultus, ordinis, voti sollemnis castitatis, ligaminis, consanguinitatis, affinitatis aut cognationis spiritualis, simulque pari certitudine apparuerit dispensationem super his impediendis datam non esse, hisce in casibus, praetermissis sollemnitatibus hucusque recensitis, poterit Ordinarius, citatis partibus, matrimonii nullitatem declarare, cum interventu tamen defensoris vinculi*³¹

²⁹ L. Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011, p. 323: «La posizione di alcune sette rigoriste dei primi secoli, che non ammettevano le secondo nozze, è in aperto contrasto con l'insegnamento dell'Apostolo Paolo (Rm 7,2-3; 1Cor 7,39; 1Tm 5,14), confermato dal Concilio di Trento (cfr. Sess. XXIV, 11.11.1563, *Canones de sacramento matrimonii*: DS 1801-1812)». Cf. anche O. Fumagalli Carulli, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici con cinque sentenze rotali commentate a cura di Anna Sammassimo*, op. cit., p. 52.

³⁰ Benedictus XV, *Codex Iuris Canonici*, op. cit., p. 347, can. 1816. Il Cardinale Vincenzo La Puma, *Sommario del Codice di Diritto canonico (Canoni 1-2414)*, op. cit., p. 314, propose la seguente traduzione in lingua italiana dei cann. 1816-1818: «I documenti pubblici fanno fede del contenuto principale. Uno privato, se riconosciuto, fa prova contro l'autore o sottoscrittore e aventi causa, ma non generalmente contro estranei. Se sono raschiati, corretti, interpolati o comunque viziati, spetta al giudice determinarne il valore».

³¹ Benedictus XV, *Codex Iuris Canonici*, op. cit., p. 377, can. 1990. Il Cardinale Vincenzo La Puma, *Sommario del Codice di Diritto canonico (Canoni 1-2414)*, op. cit., pp. 340-341, propose la seguente traduzione in lingua italiana dei cann. 1990-1992: «Quando da documenti autentici consti non dispensato un impedi-

inserendo pertanto la fattispecie nell'alveo dei cosiddetti *Casi eccettuati*, istituto precursore dell'attuale processo documentale³², nonostante la via processuale potesse rivestire anche la forma ordinaria, come ammise implicitamente lo stesso Ponente rinviando al noto commentario di p. Franz Xaver Wernz, S.I.³³.

3 Breve digressione sui *Casi eccettuati* previsti dal Codice piobenedettino

Il mero e laconico accenno del Ponente al can. 1990 C.I.C. '17 ovvero ai *Casi eccettuati* necessita di alcune indicazioni che, superflue all'epoca, sono essenziali oggi per una corretta comprensione dei principi giuridici proposti dalla sentenza. La funzione di rendere giustizia nella Chiesa, infatti, non si attua soltanto con i moduli tipici del processo contenzioso ordinario, eventualmente adattato alle cause di nullità di matrimonio. L'attuale Codice di diritto canonico, ad esempio, prevede diversi altri tipi di processi, che presentano tutti - indipendentemente dalla denominazione di processi speciali che è espressamente riservata soltanto ad alcuni di essi - più o meno spiccate

mento di disparità di culto, ordine, voto solenne, vincolo, consanguinità, affinità e cognazione spirituale, l'Ordinario può sommariamente, citate le parti, dichiarare la nullità del matrimonio, con l'intervento del difensore del vincolo, il quale contro questa dichiarazione, se ha fondati dubbi, deve ricorrere al giudice di seconda istanza, rimettendogli gli atti; questi o conferma la sentenza o decide di procedere a norma del diritto, rimettendo la causa al Tribunale di prima istanza».

³² Riprendendo l'intuizione di Salvatore Berlingò, si può affermare che le procedure speciali, soprattutto dopo le riforme compiute negli anni successivi al Vaticano II, tendono a costituire una, sia pur parziale ed incompleta, attuazione di quel diritto ad un giudizio che il codice riconosce ad ogni fedele (can. 221 C.I.C. '83) e che in esse, al di là delle note distintive proprie di ciascuna, è possibile scorgere un comune orientamento di fondo: quello di muovere verso una sempre maggior considerazione di quegli impreteribili valori che possono riassumersi nel rispetto della dignità della persona. Cf. S. Berlingò, *La diversa natura delle procedure speciali*, in AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, pp. 9-23; Idem, *Il diritto al «processo» (can. 221, 2, C.I.C.) in alcune procedure particolari*, in *Fidelium iura* 3 (1993), pp. 339-358.

³³ F.X. Wernz-P. Vidal, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, vol. V, op. cit., §§ 253-256, pp. 311-322.

caratteristiche di specialità rispetto al modello comune del giudizio ordinario³⁴.

L'esigenza di contenere i tempi e limitare ragionevolmente le formalità del processo canonico si fece strada fin dal periodo classico del diritto della Chiesa, tanto che se ne trova traccia anche nel *Corpus Iuris Canonici*, in particolare in alcune decretali di Clemente V³⁵. L'applicazione sregolata dei criteri di economia e celerità processuale diede luogo a molteplici abusi, che Benedetto XIV intese sradicare con la costituzione *Dei miseratione* del 3 novembre 1741³⁶, che non

³⁴ Molti altri tipi di processo o di procedimento sono previsti sia dalle sempre più numerose norme speciali -promulgate dallo stesso Pontefice o dai dicasteri della Curia romana in attuazione della potestà normativa di natura regolamentare ad essi riconosciuta- che riguardano il governo della Chiesa universale, sia dalle disposizioni particolari emanate, per le zone territoriali di loro competenza, dalle conferenze episcopali o dai singoli vescovi diocesani. Se a questo multiforme quadro normativo si aggiungono le disposizioni riguardanti le Chiese orientali e quelle interne agli istituti religiosi (strutture dotate di ampia autonomia e spesso sottratte alla giurisdizione ordinaria dei vescovi), si può facilmente comprendere quale ampia diversificazione vi sia nel modo di attuare la giustizia nella Chiesa e come il *munus regendi* sul *populus fidelium* tenda in questo campo ad adattarsi ai particolari aspetti che possono, di volta in volta, presentare le persone, le materie, gli interessi, le esigenze, le situazioni locali o ambientali. Riprendendo l'intuizione di Salvatore Berlingò, si può affermare che le procedure speciali, soprattutto dopo le riforme compiute negli anni successivi al Vaticano II, tendono a costituire una, sia pur parziale ed incompleta, attuazione di quel diritto ad un giudizio che il Codice riconosce ad ogni fedele (can. 221 C.I.C. '83) e che in esse, al di là delle note distintive proprie di ciascuna, è possibile scorgere un comune orientamento di fondo: quello di muovere verso una sempre maggior considerazione di quegli impreteribili valori che possono riassumersi nel rispetto della dignità della persona. Cf. S. Berlingò, *La diversa natura delle procedure speciali*, op. cit., pp. 9-23; Idem, *Il diritto al «processo» (can. 221, 2, C.I.C) in alcune procedure particolari*, art. cit., pp. 339-358.

³⁵ Si tratta delle Costituzioni *Dispendiosam* e *Saepe* del Concilio di Vienne (1311-1312), accolte dalla Decretali di Clemente V: Clem. 2.1.2 (*Dispendiosam*) e Clem. 5.11.2 (*Saepe*). Cfr. A. Bucci, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell'atto processuale. Un approccio storico giuridico alle attuali prospettive*, Editum Serafica, Roman, 2003, p. 49 ss; J. Herranz, *Giustizia e pastorale nella missione della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 275.

³⁶ Benedictus XIV, Const. *Dei miseratione* diei 3 novembris 1741, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1947, 695 ss.

previde alcuna eccezione normativa per i casi evidenti e notori, obbligando comunque al processo ordinario con doppia sentenza conforme.

L'esperienza dimostrò però che non sempre le cause di nullità di matrimonio comportano accertamenti delicati e complessi, tali da esigere l'adozione di tutte le garanzie e le formalità tipiche del processo ordinario. Vi sono, sia pur raramente, dei casi in cui è possibile avere sin dall'inizio delle prove sicure e incontestabili della nullità, che rendono inutile procedere ad ulteriori ricerche o discussioni. In tali casi, le formalità e le garanzie tipiche del processo ordinario finirebbero per essere fini a se stesse, non darebbero alcun valido contributo all'attuazione della giustizia, ma si risolverebbero in un inutile aggravio per lo stesso organo giudicante e per le parti. Quanto esposto indusse il legislatore canonico -particolarmente sensibile alla connessione finalistica che deve costantemente intercorrere tra processo e giustizia, tra forme processuali e sostanza della giurisdizione- a introdurre delle deroghe al processo ordinario, delineando un tipo di procedimento sommario caratterizzato da una estrema semplificazione dei normali adempimenti processuali. Tale procedimento si era andato gradatamente delineando nella prassi della Curia romana. Con ulteriori modifiche e perfezionamenti esso era poi passato nel codice del 1917 (sotto la denominazione di *casus excepti*, di casi eccettuati dalla normale procedura) e nel motu proprio *Causas matrimoniales* del 1971, sino ad arrivare nell'attuale codice che lo ha disciplinato come un processo caratterizzato da una particolare fisionomia e da una sua precisa denominazione (*processus documentalis*) nell'ambito delle cause di nullità di matrimonio (inizialmente nei cann. 1686-1688 ed attualmente nei cann. 1688-1690).

Una fondamentale breccia nel sistema processuale canonico si aprì con un decreto del Sant'Uffizio del 3 giugno 1883, con cui si concesse agli ordinari, in determinate circostanze, la possibilità di dichiarare nulli i matrimoni senza necessità di una seconda sentenza. Il decreto non comportava, comunque, una riduzione delle formalità processuali ordinarie in prima istanza. I casi esentati dal secondo processo erano la disparità di culto, l'impedimento di vincolo, la consan-

guineità, l'affinità *ex copula licita*, la parentela spirituale e la clandestinità³⁷.

Un successivo decreto del Sant'Uffizio del 5 giugno 1889, su cui sarà costruita la normativa piano-benedettina, stabilì la possibilità di usare una procedura abbreviata nei casi di impedimento, *dummodo [...] evidenter constet de existentia huiusmodi impedimentorum super quibus Ecclesiae auctoritate dispensatum non fuerit*³⁸. La fonte dell'evidenza era da rinvenire «*ex certo et autentico documento, vel, in huius defectu, ex certis argumentis*»³⁹. Il decreto fu dichiarato generale dalla medesima sacra congregazione l'11 febbraio 1894⁴⁰.

Il Codice di Diritto canonico del 1917 sancì per la prima volta in maniera tassativa, nei cann. 1990-1992, alcuni casi in cui si poteva procedere alla dichiarazione di nullità con una procedura peculiare, sommaria e alleggerita dalle solennità del processo ordinario⁴¹. I cosiddetti *Casi eccettuati*⁴² riguardavano la disparità di culto, l'ordine sacro, il voto solenne di castità, il precedente vincolo, la consanguineità, l'affinità e la parentela spirituale. Si stabiliva, per poter procedere secondo il rito speciale, la necessità che constasse, mediante documento certo e autentico, tanto l'esistenza dell'impedimento quanto la non concessione della dispensa dal medesimo.

Opportunamente la Commissione Interprete il 16 giugno 1931 dichiarò che la certezza circa la non concessione della dispensa poteva dedursi non solo documentalmente, ma anche in altro modo legittimo.

³⁷ S. Panizo Orallo, *El proceso documental en supuestos de defecto de forma*, in *Ius canonicum* 37 (1997), pp. 126-127.

³⁸ Sacra Congregatio Sancti Officii, *5 Iunii 1889. - De matrimonii vinculo iudicando ab Ordinario*, in *Acta Sanctae Sedis* 26 (1893-1894), p. 639.

³⁹ Sacra Congregatio Sancti Officii, *5 Iunii 1889. - De matrimonii vinculo iudicando ab Ordinario*, op. cit., p. 639.

⁴⁰ *Codicis Iuris Canonici Fontes*, IV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1951, p. 483; P.A. Bonnet, *Il processo documentale*, in AA. VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, p. 52.

⁴¹ Cf. Nota 31.

⁴² Terminologia che rimase anche nell'istruzione *Provida Mater* della Sacra Congregazione dei Sacramenti del 15 agosto 1936, che regolava la materia agli artt. 226-231). Sacra Congregatio De Disciplina Sacramentorum, *Instructio Provida Mater Ecclesia*, in *Acta Apostolicae Sedis* 28 (1936), pp. 358-359.

Si osservò giustamente che, mentre l'esistenza dell'impedimento è un fatto positivo che suole dedursi da un documento, la *non dispensatio* è invece un fatto negativo che non è documentato, anzi è dedotto precisamente dalla mancata annotazione della dispensa nei registri parrocchiali o di curia⁴³.

4 Ulteriori principi di diritto rinvenuti dalla sentenza *coram* Pecorari del 25 gennaio 1939

Il Codice piano-benedettino prevedeva alcune sanzioni per chi attentasse un secondo matrimonio⁴⁴, sebbene il Ponente pose la sua attenzione al solo can. 2356 C.I.C. '17

*Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint, sunt ipso facto infames; et si, sprete Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistent, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur*⁴⁵

secondo il quale i bigami ovvero coloro che contraevano un secondo matrimonio, quand'anche si fosse trattato di un mero matrimonio civile, sarebbero divenuti *ipso facto* infami.

⁴³ S. Panizo Orallo, *El proceso documental en supuestos de defecto de forma*, art. cit., p. 127.

⁴⁴ A. Bernárdez Cantón, *Curso de Derecho matrimonial canónico*, op. cit., p. 117: «Por otra parte, [los bigamos] no pueden pertenecer a asociaciones eclesiásticas (canon 693, § 1), recibir la Eucaristía (can. 855), son irregulares ex delictu (canon 985, 3.º), pueden incurrir en el impedimento de crimen (can. 1075, § 1), se les priva de sepultura eclesiástica (can. 1240, § 1, 6.º)». Cf. L. Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2, op. cit., p. 323.

⁴⁵ Benedictus XV, *Codex Iuris Canonici*, op. cit., p. 446, can. 2356: «Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint, sunt ipso facto infames; et si, sprete Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistent, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur». Il Cardinale Vincenzo La Puma, *Sommario del Codice di Diritto canonico (Canon 1-2414)*, op. cit., p. 417, propose la seguente traduzione in lingua italiana del can. 2356: «I bigami che attentano un altro matrimonio anche solo civile, sono infami; e se, disprezzando l'ammonimento dell'Ordinario, persistono nella bigamia, saranno scomunicati o interdetti».

Il diritto canonico distingueva due tipi di infamia: l'*infamia iuris* e l'*infamia facti*. La prima era una pena prevista dal diritto comune canonico in casi espressi, cioè quando una norma positiva stabiliva per coloro che si fossero resi colpevoli di determinati delitti la cessazione del diritto alla stima presso le persone oneste. L'*infamia facti*, invece, si contraeva quando per la cattiva condotta, consistente nella perpetrazione di un delitto o nell'aver attentato o violato i buoni costumi attraverso azioni riprovevoli, qualcuno perdeva la sua buona reputazione presso i fedeli retti e seri, in seguito ad una valutazione rimessa al giudizio discrezionale dell'Ordinario⁴⁶. Nella vigenza del Codice pianobenedettino l'infamia di fatto aveva per effetto l'esclusione dagli ordini sacri, dai benefici e uffici ecclesiastici o dall'esercizio di essi; l'infamia di diritto, avendo carattere di pena, aveva per effetto l'incapacità di ricevere gli ordini sacri, l'inabilità a ricevere benefici e uffici ecclesiastici e l'allontanamento dall'esercizio delle sacre funzioni⁴⁷.

⁴⁶ G. Dalla Torre, *Infamia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXI, Giuffrè, Milano, 1971, pp. 387-391.

⁴⁷ F.X. Wernz-P. Vidal, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, vol. V, op. cit., § 345, pp. 362-363: «Cum fama (bona) a legislatore Romano dicta fuerit «dignitatis illaesae status legibus ac moribus comprobatus (L. 5 D, 50, 13), infamia est «bonae famae vel existimationis privatio vel diminutio, seu status illaesae dignitatis non amplius legibus aut moribus comprobatus, et supponit publicam sinistramque de persona opinionem ortam ex vitio». Qui status laesae dignitatis, seu bonae famae privatio, potest exsistere de facto, quatenus oritur ex evidenti commisso delicti alicuius infamantis aut ex vulgata opinione de tali commisso delicto, propter quod delinquentis bona existimatio apud probos et honestos viros laeditur, licet ab ipso iure expresse non notetur aliqua infamia nec infamia per sententiam irrogetur. Praeterea infamia oriri potest ex iure, quae ipsa legis dispositione infligitur sive decernitur in certa crimina committentes. Unde habetur infamia facti et infamia iuris. Utraque illa infamia et laicos et clericos afficere potest». I principali riferimenti normativi si ritrovano nei cann. 2293-2295 C.I.C. '17 (Benedictus XV, *Codex Iuris Canonici*, op. cit., p. 434). Il Cardinale Vincenzo La Puma, *Sommario del Codice di Diritto canonico (Canon 1-2414)*, op. cit., pp. 340-341, propone la seguente traduzione in lingua italiana dei cann. 2293-2295: «L'infamia è di diritto o di fatto; quella è stabilita dal diritto comune; questa ha luogo per commesso delitto, cattivi costumi, perdita di fama a giudizio dell'Ordinario. Nè Luna nè l'altra intacca consanguinei o affini. Chi è infame di diritto è irregolare e anche inabile a benefici, pensioni, uffici, dignità e atti legittimi e all'esercizio di un diritto o incarico ecclesiastico e ad ogni sacro ministero.

Chi avesse persistito nella bigamia, nonostante l'ammonimento dell'Ordinario, sarebbe incorso nella scomunica o nell'interdetto. Con l'entrata in vigore dell'attuale Codice di Diritto canonico, questo apparato sanzionatorio non fu più operativo⁴⁸, sebbene sia sempre vivo il dibattito pastorale circa la posizione dei fedeli che vivono unioni irregolari⁴⁹.

L'infame di fatto non può ricevere ordini, dignità, benefici, uffici, nè può esercitare il ministero o atti legittimi ecclesiastici. La infamia di diritto cessa per sola dispensa apostolica; quella di fatto, recuperata la buona fama a giudizio dell'Ordinario».

⁴⁸ L. Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2, op. cit., p. 323.

⁴⁹ Ampio e conosciuto è il dibattito apertosi in occasione del M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, firmato il 15 agosto 2015 nell'Assunzione della Beata Vergine Maria, che modificò il processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio nel diritto della Chiesa cattolica latina. Sostituì il Libro VII del Codice di diritto canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, dando una nuova versione alle norme rubricate dal can. 1671 al can. 1691. Cf. Franciscus, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 958-967, cui segue un corpus di regole procedurali, *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 967-970. Il Santo Padre intervenne analogamente sul Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cf. Franciscus, m.p., *Mitis et misericors Iesus*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 946-954, con relativa *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 954-957. Scrisse F. Coccopalmerio, *Presentazione*, in AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Cacucci Editore, Bari, 2018, p. 7: «Il Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”, che ha profondamente innovato le procedure canoniche per la dichiarazione della nullità matrimoniale, è nato dalle istanze sui temi della famiglia emerse al Sinodo dei Vescovi, sia nell'assise straordinaria del 2014 sia in quella ordinaria del successivo 2015. I Vescovi unanimemente hanno avvertito la necessità che i fedeli potessero avvicinarsi con maggiore facilità alle strutture giudiziarie della Chiesa, percependo la maternità della Chiesa e la sua sollecitudine soprattutto verso chi si trova in difficoltà. La prossimità nei confronti delle famiglie in crisi è una delle indicazioni offerte dalla riforma, che ha lo scopo di disciplinare le procedure per la ricerca della verità sui matrimoni, per così dire, falliti con riguardo al problema dell'esistenza o no del vincolo matrimoniale [...]. La riforma si presenta con caratteri pastorali e sinodali [...]. La sollecitudine pastorale della Chiesa non mira solo alla ricerca della verità, ma intende farlo anche in tempi ragionevolmente più rapidi nell'interesse stesso dei fedeli per andare incontro alle loro difficoltà. Rendere più veloci i processi di nullità del matrimo-

5 La soluzione assunta nella parte *in facto* della sentenza *coram Pecorari* del 25 gennaio 1939

Fra i presupposti concettuali della certezza morale giurisdizionale nelle cause di nullità del matrimonio spiccano quelli dello *ius conubii* e del *favor matrimonii*, entrambi segnalati con particolare incisività da Pio XII nella sua prolusione alla Rota Romana del 1941⁵⁰, che si pone idealmente in continuità col famoso broccardo «*Hic est matrimonii favor: irritum dissolvere ac validum tueri*» rammentato da p. Tomás Sánchez, S.I., ai primi del '600⁵¹.

Muovendo da questi presupposti, essenziale nel ragionamento del Ponente è la valutazione della documentazione in atti, in particolar modo l'analisi dell'atto di matrimonio celebrato da Aurelio e Giuseppina il 27 settembre 1923, che assume valore prevalente anche rispetto alle dichiarazioni delle parti contraenti, non sempre accorte nel ricordare le date degli eventi nei procedimenti giudiziari svoltisi nei Tribunali del Regno d'Italia⁵². Il procedimento canonico, al contrario, mas-

nio, così da servire più sollecitamente i fedeli che si trovano in situazioni di grave difficoltà, costituisce una risposta di natura pastorale, cosa che è coerente con la missione della Chiesa, e conferma il fatto che si tratta di un processo con un chiaro animo pastorale il cui oggetto è l'accertamento della nullità in una prospettiva di servizio ecclesiale».

⁵⁰ Pius XII, *Allocutio. Summus Pontifex, die 3 mensis Octobris a. 1941, adstantibus Praelati Auditoribus ceterisque officialibus et administris Tribunalis Sacrae Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatis et Procuratoribus haec verba fecit*, in *Acta Apostolicae Sedis* 33 (1941), pp. 421-426, sebbene, con un sano realismo, il Papa aggiungesse: «Chi non sa poi che i cuori umani sono, in non rari casi, pur troppo proclivi -per questo o quel gravame, o per dissenso e tedio dell'altra parte, o per aprirsi la via ad unirsi con altra persona peccaminosamente amata,- a studiare di liberarsi dal vincolo coniugale già contratto?» (pp. 423-424).

⁵¹ M. Tigano-M. Galluccio, *Novità processuali in materia di nullità matrimoniale e giurisdizione canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica www.statoechiese.it), n. 13 del 2019, pp. 27-28.

⁵² *Coram Pecorari*, sent. diei 25 ianuarii 1939, op. cit., pp. 47-48, n. 3: «Quod Aurelius die 27 septembris 1923 in ecclesia paroeciali loci N. legitimum matrimonium inivit cum Iosephina, constat in primis ex certo et authentico documento a Curia X. exhibito, quod in actis prostat. Hoc documentum veritati respondere testatus est sive Aurelius, sive Iosephina, quibus a Iudice ecclesiastico, in hac se-

simamente nella fase rotale, sprona Aurelio e Giuseppina a rappresentare con esattezza le circostanze e le disposizioni con le quali celebrarono il matrimonio, al fine di accertare l'esistenza delle nozze del 27 settembre 1923.

Accertata pertanto l'esistenza di un matrimonio formalmente valido fra Aurelio e Giuseppina, l'attenzione del Ponente si volse alla confessione di Aurelio circa la celebrazione delle nozze del 30 giugno 1927, cui partecipò in veste di nubendo assumendo falsamente il nome del fratello celibe. Stante la chiarezza della dichiarazione giudiziale espressa in sede civile, la confessione dell'uomo non lasciò spazio a dubbi interpretativi:

Il 20 giugno 1927 contrassi matrimonio in Roma con Ada. ... Per sposare la Ada, giacché già risultavo coniugato con la Giuseppina, mi arrogai le generalità di mio fratello Francesco ... e con tali generalità indussi due individui, dei quali non ricordo il nome, a testimoniare al Municipio e in Chiesa essere io Francesco, e non Aurelio. In ciò sorpresi la buona fede di questi testimoni. Con le nuove generalità assunte ho vissuto in Roma con la Ada fino al 1931; e poi, per incompatibilità di carattere, di comune accordo ci separammo. ... Ho commesso il fatto, perché ero accettato dalla passione per quella donna⁵³.

L'uomo, nella fase processuale svoltasi presso il Tribunale apostolico, confermò pertanto le dichiarazioni che tenne in sede civile, ampliandole e rettificandole con circostanze che di fronte al Giudice civile temette di riferire⁵⁴.

cunda instantia, perlectum fuit. Contra factum initi matrimonii, vel contra eiusdem matrimonii validitatem non constat omnino factam fuisse exceptio-nem».

⁵³ Coram Pecorari, sent. diei 25 ianuarii 1939, op. cit., p. 49, n. 5.

⁵⁴ Coram Pecorari, sent. diei 25 ianuarii 1939, op. cit., p. 49, n. 5: «In hac sua confessione coram civilibus Auctoritatibus Aurelius, narrans de suo primo matrimonio cum Iosephina, affirmaverat: «Da tale relazione non nacquero figli». Perlecta vero eidem Aurelio mox relata eius declaratione, ac idem rogatus an eadem confirmaret cum iuramento coram Iudice ecclesiastico, ita respondit: «Confermo la dichiarazione da me fatta dinnanzi alle Autorità civili, che mi viene letta. Rettifi-

Non ritenendo sufficiente la confessione dell'uomo, il Ponente ricordò che il Tribunale di prima istanza comparò la firma apposta dallo sposo di Giuseppina sull'atto di matrimonio del 27 settembre 1923 con la firma apposta dallo sposo di Ada sull'atto di matrimonio del 30 giugno 1927, giungendo ad accertare l'identità dei segni grafici delle due firme ovvero che entrambe le firme furono apposte dalla medesima mano⁵⁵. Pari lavoro di comparazione fu eseguito sui documenti fotografici versati in atti: le fotografie dello sposo di Giuseppina e le fotografie dello sposo di Ada ritraevano lo stesso uomo, persona che a sua volta coincideva perfettamente nelle sue fattezze con l'individuo interrogato dal Ponente il 12 novembre 1938 in carcere⁵⁶. Sia Giuseppina che Ada attestarono e confermarono che l'uomo col quale contrassero le nozze fosse Aurelio⁵⁷.

Accertato senza ombra di dubbio l'impedimento di precedente vincolo, e nel rispetto della legislazione dell'epoca⁵⁸, il Ponente non

co soltanto questo punto: dissi cioè che da tale relazione non nacquero figli. Era invece nata una bambina di nome Laura, che io accettai come mia, mentre avevo gravissimi sospetti della sua paternità, perché concepita probabilmente nel periodo in cui ero in viaggio all'estero».

⁵⁵ Coram Pecorari, sent. diei 25 ianuarii 1939, op. cit., p. 49, n. 7: «Tribunal primae instantiae, requisitis paroecialibus matrimoniorum libris, sive a Curia X., sive a Parocho N. N. de Urbe; atque in iisdem libris inspecta signatura sponsi Iosephinae, et vicissim pseudo sponsi Adae, utramque signaturam comparando, facile comperire potuit utriusque scripturae identitatem; ita ut iure concludere censuerit: unam eandemque personam utrique actui matrimoniali subscripsisse».

⁵⁶ Coram Pecorari, sent. diei 25 ianuarii 1939, op. cit., p. 50, n. 8.

⁵⁷ Coram Pecorari, sent. diei 25 ianuarii 1939, op. cit., p. 50, n. 9: «Iosephina vero declaravit virum illum, in imagine photographica representatum, personaliter esse Aurelim, cui in loco N. nupsit; dum Ada affirmavit illum esse quidem virum, cui in ecclesia N. N. de Urbe nupsit, qui vero «Mi disse di chiamarsi Aurelio, ma pretese che io lo chiamassi Aldo. ... Quando -inde- portò le carte per il matrimonio, io notai che su queste risultava il nome di Francesco. Gliene domandai spiegazione, ed egli mi rispose che tale era il suo vero nome, ma che non gli piaceva».

⁵⁸ Il Ponente si basò sul can. 1933 e sul can. 2223 C.I.C. '17. Il Cardinale Vincenzo La Puma, *Sommario del Codice di Diritto canonico (Canon 1-2414)*, op. cit., p. 332, propose la seguente traduzione in lingua italiana del can. 1933: «Cadono sotto giudizio criminale i delitti pubblici, esclusi quelli di cui nei can. 2168-2194. Nei delitti di foro misto non si procederà, in via ordinaria, contro un laico, se ha ben provveduto il magistrato civile. La penitenza, la scomunica, la sospensione,

ritenne necessario irrogare ad Aurelio pene canoniche sia perché egli era già stato condannato nell'ordinamento italiano per il reato di bigamia sia perché l'unione con Ada era già terminata⁵⁹.

6 Riflessioni conclusive

Il diritto processuale permette di decidere controversie che turbano la giustizia e la pace dei singoli e della comunità. Anche di fronte ad un caso che potrebbe sembrare semplice, perché ad esempio già vagliato dall'ordinamento italiano, si nota la preoccupazione del Tribunale apostolico di difendere la natura giudiziaria del processo di nullità matrimoniale contro una possibile amministrativizzazione delle cause di nullità. Nella *pars in facto* traspare la preoccupazione del Ponente ad ancorare la propria decisione a precisi parametri obiettivi, evitando qualsiasi margine di discrezionalità tipica dell'attività amministrativa. Il giudice ecclesiastico, infatti, pur avendo il potere di dichiarare la nullità del vincolo, non dispone di alcuna discrezionalità, essendo vincolato a quella conoscenza della verità che ha potuto acquisire attraverso il contraddittorio e/o ex officio⁶⁰. La coincidenza tra la realtà oggettiva ed il contenuto della decisione giudiziaria è sì il principio fondamentale di qualsiasi sistema processuale giusto, ma assume particolare valenza nel processo canonico, data l'incidenza delle sentenze (matrimoniali, penali o *iurium*) sulla *salus animarum*.

lo interdetto si possono infliggere fuori giudizio, per precetto» e del can. 2223: «Nell'applicazione delle pene il giudice non deve aumentarle senza straordinari e aggravanti motivi. Se si tratta di pena di ferenda sentenza, con formule facoltative, sta alla sua prudenza infliggerla o temperarla. Se la legge ordina una pena, egli dovrà infliggerla; sta però alla sua coscienza o differirne l'applicazione per evitare mali maggiori o non infliggerla se il reo è emendato o ha riparato lo scandalo; se sia stato già punito civilmente o sta per esserlo; temperare la pena o adibire un rimedio penale o una penitenza, se vi sono opportune circostanze. Sta alla prudenza del Superiore dichiarare una pena di lata sentenza; ma dovrà darsi la sentenza, esigendolo una parte o il bene pubblico» (pp. 384-385).

⁵⁹ Coram Pecorari, sent. dieci 25 ianuarii 1939, op. cit., p. 50, n. 11.

⁶⁰ J. Llobell, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, in *Il Diritto ecclesiastico* 109 (1998), pp. 758-802.

Bibliografia

Cronaca, in *Rivista del Collegio araldico* 33 (1935), p. 583.

Codicis Iuris Canonici Fontes, IV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1951.

Adorni D., *Francesco Crispi: un progetto di governo*, Olschki, Firenze, 1999.

Bachofen J.J., *Il matriarcato*, Einaudi, Torino, 1988.

Battaglia S., *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET, Torino, 1971.

Benedictus XV, *Codex Iuris Canonici*, in *Acta Apostolicae Sedis* 9 (1917), Pars II.

Benedictus XIV, Const. *Dei miseratione* diei 3 novembris 1741, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1947, 695 ss.

Berlingò S., *La diversa natura delle procedure speciali*, in AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, pp. 9-23.

Berlingò S., *Il diritto al «processo» (can. 221, 2, C.I.C) in alcune procedure particolari*, in *Fidelium iura* 3 (1993), pp. 339-358.

Bernárdez Cantón A., *Curso de Derecho matrimonial canónico*, Editorial Tecnos, Madrid, 1976.

Bettetini A., *La secolarizzazione del matrimonio nell'esperienza giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 1996.

Bonnet P.A., *Il processo documentale*, in AA. VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, pp. 51-91.

Bucci A., *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell'atto processuale. Un approccio storico giuridico alle attuali prospettive*, Editum Serafica, Roman, 2003.

Chiappetta L., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011.

Ciconte E., N. Ciconte, *Il ministro e le sue mogli. Francesco Crispi tra magistrati, domande della stampa, impunità*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

Cocopalmerio F., *Presentazione*, in AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Cacucci Editore, Bari, 2018, pp. 7-9.

Colombet C., *La famille*, Presses Universitaires de France, Paris, 1985.

Cornu G., *Vocabulaire juridique*, Presses Universitaires de France, Paris, 2004;

Droit civile. La famille, Éditions Montchrestien, Paris, 2006.

Dalla Torre G., *Infamia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXI, Giuffrè, Milano, 1971, pp. 387-391.

Davicini G., (a cura di), *Repertorio generale annuale della giurisprudenza italiana* [Appendice al Volume XC del periodico *Giurisprudenza italiana* XL (1938)], UTET, Torino, 1939.

Devoto G., G.C. Oli, *Dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze, 1971.

Doucet-Bon L.V., *Le mariage dans le civilisations anciennes*, Albin Michel, Paris, 1975.

Duggan C., *Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi*, Laterza, Roma-Bari, 2000.

Échappé O., *Mariage civil et mariage religieux: vers le divorce?*, in J.-B. d'Onorio, *Le mariage en question*, Pierre Téqui éditeur, Saint-Céneré, 2014, pp. 189-204.

Engels F., *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato. In rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan*, Editori Riuniti, Roma, 1963.

Fasano V., *L'incriminazione in materia di reati sessuali nell'Antico Testamento*, Congedo Editore, Galatina, 2002.

Fasano V., *Tra poligamia e monogamia: alcune considerazioni sul matrimonio veterotestamentario*, in *Rivista del Consiglio* (Bollettino dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte d'Appello di Lecce), anno XI, n. 2 (2007), pp. 188-194.

Fasano V., *Le mariage civil en France au lendemain de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013*, in *Angelicum* 90 (2013), pp. 331-342.

Fayer C., *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia matrimonio dote*, vol. II, L'Erma di Bretschneider, Roma.

Fiori R., *La struttura del matrimonio romano*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano "Vittorio Scialoja"*, Quarta serie vol. I (2011), Volume CV della collezione, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 197-233.

Franciscus, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 958-967.

Franciscus, *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 967-970.

Franciscus, m.p., *Mitis et misericors Iesus*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 946-954.

Franciscus, *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 954-957.

Fumagalli Carulli O., *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici con cinque sentenze rotali commentate a cura di Anna Sammassimo*, Vita e Pensiero, Milano, 2008.

Giacovelli E., *La commedia all'italiana*, Gremese Editore, Roma, 1995².

Herranz J., *Giustizia e pastoralità nella missione della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 2011.

Hochkofler M., *Marcello Mastroianni: il gioco del cinema*, Gremese Editore, Roma, 2001.

La Puma V., *Sommario del Codice di Diritto canonico (Canon 1-2414)*, Società Editrice Internazionale, Torino, 1940.

La Rosa S., *Bigamia. Nascita, evoluzione e attualità di un reato*, Primiceri Editore, Padova, 2016.

Llobell J., *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, in *Il Diritto ecclesiastico* 109 (1998), pp. 758-802.

Mengoni L., *Nuovi orientamenti nel matrimonio civile*, in AA.VV., *Il matrimonio oggi tra crisi e rinnovamento*, Vita e Pensiero, Milano, 1980, pp. 106-112.

Moneta P., *La giustizia nella Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2002.

Panizo Orallo S., *El proceso documental en supuestos de defecto de forma*, in *Ius canonicum* 37 (1997), pp. 123-150.

Pecorari C., *Coram Pecorari, sent. diei 25 ianuarii 1939*, in *Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae*, vol. XXXI, Typis Polyglottis Vaticani, Romae, 1947, pp. 46-51.

Pius XII, *Allocutio. Summus Pontifex, die 3 mensis Octobris a. 1941, adstantibus Praelati Auditoribus ceterisque officialibus et administris Tribunalis Sacrae Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatis et Procuratoribus haec verba fecit*, in *Acta Apostolicae Sedis* 33 (1941), pp. 421-426.

Rava A., *Il requisito della rinnovazione del consenso nella convalidazione semplice del matrimonio (can. 1157 § 2). Studio storico-giuridico*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2001.

Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española* [vigésima secunda edición], vol. I, Espasa Calpe, Madrid, 2004².

Robert P., *Dictionnaire alfabétique & analogique de la langue française*, Société du nouveau littré, Paris, 1976.

Rocchi F., *Bigamia*, in F.G. Catullo (a cura di), *Diritto penale della famiglia*, CEDAM, Padova, 2012.

Sacra Congregatio De Disciplina Sacramentorum, *Instructio Provida Mater Ecclesia*, in *Acta Apostolicae Sedis* 28 (1936), pp. 358-359.

Sacra Congregatio Sancti Officii, *5 Iunii 1889. - De matrimonii vinculo iudicando ab Ordinario*, in *Acta Sanctae Sedis* 26 (1893-1894), p. 639

Salzano T.M., *Lezioni di Diritto canonico pubblico e privato considerato in sè stesso e secondo l'attuale polizia del Regno delle Due Sicilie*, Presso Saverio Giordano, Napoli, 1856⁹.

Santosuosso F., *Il matrimonio*, UTET, Torino, 1987.

Sciacca G., *I Tribunali della Sede Apostolica*, in *Memorie e rendiconti* (Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici), Serie V, Vol. VI, Acireale, 2007, pp. 29-50.

Talamanca M., *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990.

Thiel J.F., *Il fattore antropologico-culturale nell'istituzione del matrimonio*, in *Concilium* 5 (1970), pp. 25-39.

Tigano M., M. Galluccio, *Novità processuali in materia di nullità matrimoniale e giurisdizione canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica www.statoechiese.it), n. 13 del 2019, pp. 1-30.

Volterra E., *Per la storia del reato di bigamia in diritto romano*, in E. Albertario (a cura di), *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1934, p. 389 ss.

Wernz F.X., P. Vidal, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, vol. V, Pontificia Universitas Gregoriana, Romæ, 1946.

Zabatta F., *La bigamia nell'esperienza romana: profili giuridici e riprovazione sociale*, [Dottorato di ricerca in Diritto romano e Diritto pubblico interno e sovranazionale – Università degli Studi di Palermo], Anno accademico 2016/2017.

Zingarelli N., *Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna, 2007.